

Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima

*Sandra Sicurella**

Riassunto

Fin dai primi studi e dalle prime ricerche, la vittimologia ha avuto il merito di mettere in luce la figura della vittima, identificandola, non esclusivamente, come un soggetto passivo che subisce il reato, ma come un attore in grado di incidere significativamente nella dinamica criminale. La disciplina ha altresì restituito dignità alle vittime e ne ha delineato i tratti, accompagnandole in un percorso, quello del riconoscimento dei diritti, che, nonostante i passi in avanti compiuti, è ancora lungo e difficile.

Résumé

Dès les premières études et les premières recherches, la victimologie a permis de se tourner vers l'image de la victime sans représenter cette dernière comme un sujet exclusivement passif qui subit le crime, mais aussi comme un acteur capable de peser de manière significative sur la dynamique criminelle. Cette discipline a aussi attribué une dignité aux victimes et a présenté leurs caractéristiques. La victimologie accompagne les victimes dans un parcours, celui de la reconnaissance de leurs droits, qui est encore long et difficile même si des progrès ont été faits.

Abstract

From the beginning of its analysis and surveys, the victimology has been the merit to bring the victim in light identifying him/her not only as a passive subject who suffers a crime, but also as an actor who can have a significant influence on crime dynamic.

This discipline has also restored the dignity of victims and sketched the features of his/her characteristics. Victimology indicates to crime victims the way of rights, recognising that, despite some forward steps, there is still a long and hard way ahead.

1. Introduzione.

La vittimologia, ritenuta da molti una branca della criminologia, ha, rispetto alle altre discipline, una storia piuttosto breve. I primi studi, infatti, fioriscono a partire dagli anni quaranta. Nel 1948, per esempio, H. Von Hentig scrive un'opera dal titolo "The criminal and his victim". Con Von Hentig l'attenzione, prevalentemente focalizzata fino a quel momento sull'autore del reato, sulle sue caratteristiche e sulla sua responsabilità, si concentra invece sul carattere duale dell'interazione criminale: reo e vittima, un binomio inscindibile, una coppia di attori sociali, che non solo nella letteratura, ma anche nella prassi quotidiana, meritano la medesima

* Dottore di ricerca in Criminologia, già assegnista di ricerca post-dottorale presso il Cirvis (Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell'Università di Bologna, è tutor di "sociologia della devianza" presso la Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli" di Forlì.

considerazione affinché si possa intervenire in maniera adeguata nel percorso di recupero di entrambi.

Von Hentig non fu il solo ad accorgersi dell'importanza del ruolo della vittima, altri studiosi, quali Frederick Wertham e Benjamin Mendelsohn, che si contendono il conio del termine vittimologia, si interessarono allo studio del crimine, auspicando l'attribuzione di un nuovo ruolo alla vittima di reato. Resta, in ogni caso, imprescindibile che, soltanto a partire dagli anni '40, nascono i primi studi di natura vittimologica sebbene se ne possano rintracciare segni anche in un passato più remoto. Thomas de Quincey, per esempio, scrittore vissuto tra il 1785 e il 1859, aveva già intuito il ruolo rilevante delle caratteristiche della vittima. Secondo lo scrittore, infatti, esiste una "specie di personaggi che s'adattano meglio al disegno dell'assassino"¹. De Quincey, nello scritto satirico sull'omicidio, ritiene che la vittima debba avere determinate caratteristiche: essere un uomo per bene, avere buona salute e non essere un personaggio pubblico².

La vittimologia, secondo Guglielmo Gulotta, può essere definita come "una disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima di un crimine, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine"³. Secondo alcuni orientamenti, però, la vittimologia non si occupa esclusivamente delle vittime di reato ma, in senso lato, interessa tutte le vittime, intendendo con tale termine quegli esseri

umani che versano in uno stato di sofferenza, includendo perciò anche le vittime di calamità naturali, e comprendendo, in tal modo, anche forme di vittimizzazione che prescindono dall'arbitrarietà degli uomini, dalla volontarietà dell'azione o dalla colpevolezza dell'agente.

La vittimologia ha sicuramente il merito di aver messo in luce, nella diade criminale, la figura della vittima, da intendersi, non esclusivamente come un soggetto che subisce passivamente le conseguenze di un reato perpetrato a suo danno, ma come parte attiva, che può addirittura diventare preponderante durante un processo di vittimizzazione. Questa disciplina, come sostengono Corraera e Martucci, "(...) ha quindi il merito di avere integrato i fattori predisponenti con i fattori preparanti e scatenanti, le variabili individuali con le variabili situazionali, e ha evidenziato la necessità di abbandonare l'eziologia statica, fondata sullo studio degli aspetti e dei fattori criminogeni, a favore di un'eziologia dinamica che ricerchi la genesi del comportamento criminale nel suo aspetto più propriamente dinamico, cioè il passaggio all'atto"⁴.

2. La vittima.

Di etimologia incerta, di derivazione latina "victima", il termine affonda le radici in un passato assai lontano e richiama immediatamente alla mente l'idea del sacrificio, un sacrificio che, a seconda dei contesti, delle società e delle epoche, può essere animale o umano e spesso svolge la funzione di elemento catalizzatore, sul quale far

¹ T. De Quincey, *L'assassinio come una delle belle arti*, SE, Milano, 1987, p. 53.

² *Ibidem*.

³ G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 9.

⁴ M. M. Corraera, P. Martucci, *La Vittimologia*, in G. Giusti, *Trattato di medicina legale vol. 4 - Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009, p. 475.

confluire le energie negative, che viene immolato per la salvaguardia dell'ordine comunitario.

Ancora oggi può assolvere ad un ruolo simile, “una funzione di catarsi perché ci consente di liberarci dalla contaminazione delle nostre angosce private che ci tormentano quando siamo posti dinanzi allo spettacolo di orrori più grandi di quelli individualmente esperiti: il confronto con la situazione della vittima ci atterrisce ma al contempo ci libera”⁵.

Nella legislazione penalistica italiana però tale vocabolo non trova posto se non nell'accezione di “persona offesa dal reato” che ha la facoltà, secondo quanto stabilito dall'articolo 74⁶ del codice di procedura penale, di costituirsi parte civile durante il processo, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.

In senso lato, dunque, la vittima può essere definita come un soggetto che patisce una sofferenza che può essere originata dalle più svariate cause: reati, ingiustizie, calamità, discriminazioni, malattie, paure, ecc., ma, se consideriamo un punto di vista più strettamente criminologico, per avere una interpretazione esauriente, possiamo adottare la definizione data, ormai più di dieci anni or sono, dalla Decisione Quadro n. 220 del 15 marzo 2001 del Consiglio dell'Unione Europea inerente la posizione delle vittime di reato durante il procedimento penale,

⁵ R. Bisi, “Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio”, A. Balloni, R. Bisi, S. Costantino, *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 43.

⁶ Codice di procedura penale, Titolo V - Parte civile, responsabilità civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Articolo 74. Legittimazione all'azione civile. - 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

secondo la quale, la vittima è “la persona fisica che ha subito un pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale.

Il soggetto che ha subito, a causa di un reato perpetrato a suo danno, un pregiudizio di tale entità sarà dunque, suo malgrado, costretto ad affrontare le conseguenze di un processo di vittimizzazione che non aveva messo in conto. È per questo che spesso, a seconda non solo della gravità del reato ma anche in base alle risorse personali e psicologiche, il soggetto vessato si trova ad esperire sentimenti nuovi e sconosciuti che possono essere di totale disorientamento tanto da rendere necessario il supporto professionale e specializzato di esperti in grado di orientarlo e aiutarlo ad elaborare quanto accaduto, al fine di riprendere il percorso di vita interrotto bruscamente dall'episodio vittimizzante.

Il pregiudizio subito va a intaccare le dimensioni fiduciarie⁷ indispensabili per orientarsi nel proprio ambiente quotidiano. Il mondo non è più sicuro, una sensazione di spaesamento e angoscia s'impadronisce della vittima e la costringe spesso a un blocco emotivo in grado di condizionare negativamente la sua esistenza. La brusca e inaspettata interruzione del percorso di vita intrapreso, fino a quel momento, può modificare per sempre gli strumenti interpretativi della realtà circostante che ciascuno di noi possiede.

L'aiuto di cui necessitano le vittime di reato per ristabilire un equilibrio psicologico che è stato incrinato non è solo emotivo, emozionale ed

⁷ S. Vezzadini, “La violazione della fiducia nei processi di vittimizzazione: la mediazione è una risposta?”, in A. Balloni (a cura di) *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006.

empatico, ma spesso è anche di natura pratica, poiché la persona offesa dal reato è costretta ad affrontare realtà sconosciute come può essere, per esempio, quella di un iter processuale.

Può accadere però, come già accennato, che la vittima non sia esclusivamente un soggetto passivo, obbligato a subire le conseguenze spiacevoli di un crimine, ma può anche, secondo un'ottica smaccatamente utilitaristica, servirsi della vittimizzazione, strumentalizzandola a suo vantaggio, per ottenere benefici e privilegi, calandosi paradossalmente nel ruolo di "una sorta di eroe moderno, colui che è riuscito ad emergere dall'anonimato della folla"⁸.

È a quest'aspetto peculiare che si richiamano Caroline Eliacheff e Daniel Soulez Larivière quando, analizzando il complesso di Erostrato, attribuiscono alla vittima un desiderio narcisistico di protagonismo⁹. La strumentalizzazione non si esaurisce nella sfera personale e individuale, ma può riguardare anche chi, a livello politico o istituzionale, si fa carico dei bisogni delle vittime. Quest'atteggiamento può, però, tradursi in vittimismo "e cioè in qualche forma di commiserazione (o autocommiserazione) strumentale, mirante a difendere o acquisire privilegi, declinare responsabilità dovute, legittimare posizioni leaderistiche da parte di autoproclamate 'avanguardie' di difensori degli *ultimi*, quando non a lucrare economicamente sui

cospicui movimenti finanziari attivati dall'appello alla condizione vittimaria"¹⁰.

La vittima di reato, secondo gli orientamenti e le specifiche situazioni, può avere un carattere ambivalente: da una parte c'è una persona che soffre a livello fisico, emotivo, le conseguenze di un'azione criminosa, dall'altra una persona che, approfittando della condizione di vulnerabilità in cui versa in seguito alla commissione del reato a suo danno, escogita il modo per ottenere benefici e privilegi di varia natura.

3. Fattori predisponenti: variabili personali e situazionali.

La maggior parte degli studiosi¹¹ che, nel corso degli anni, si è interessata a temi di natura vittimologica, ritiene che esistano delle caratteristiche personali, che possano, in determinate circostanze, contribuire al precipitare degli eventi. Sarebbero, infatti, alcune variabili individuali e sociali a condizionare il verificarsi dell'episodio criminoso e ad attirare fatalmente il responsabile a commettere il reato.

Caratteristiche fisiologiche quali l'età e il genere, psicologiche come gli stati depressivi e psicopatologici, e sociali connesse all'attività professionale e alla condizione economica possono avere un ruolo predominante nell'eziologia del crimine.

È possibile dunque che la vittima non sia completamente innocente, ma che in qualche modo partecipi alla dinamica criminale.

⁸ R. Bisi, "Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio", A. Balloni, R. Bisi, S. Costantino (a cura di), *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 46.

⁹ C. Eliacheff, D. Soulez Larivière, *Il tempo delle vittime*, Ponte alle Grazie, Adriano Salani Editore, Milano, 2008.

¹⁰ S. Manghi, "Indignazione, riparazione, perdono. Dalla difesa delle vittime alla cultura della vittima", in A. Bosi, S. Manghi, *Lo sguardo della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 18.

¹¹ Solo per citarne alcuni: H. Von Hentig, B. Mendelsohn, E. A. Fattah, G. Gulotta, ecc.

Hans Von Hentig, per esempio, ritiene che specifiche condizioni come l'appartenenza al genere femminile, la giovane età o l'anzianità, la debolezza mentale, l'appartenenza a minoranze etniche o razziali e ancora la depressione e la solitudine, attirino a sé il criminale che individua nella loro vulnerabilità un facile bersaglio.

Si può distinguere una predisposizione generale, tipica di coloro i quali vengono vittimizzati ripetutamente, e una predisposizione specifica, connessa invece al possesso di determinate caratteristiche bio - fisiologiche, psicologiche o sociali¹².

È Guglielmo Gulotta¹³ a definire tali predisposizioni come specifiche e a ritenere che il rischio di vittimizzazione non sia equamente distribuito nella popolazione poiché taluni soggetti favoriscono la commissione di determinati tipi di crimine.

E. A. Fattah, analizzando i fattori di predisposizione vittimogena, sostiene che la probabilità di divenire vittima sia dipendente dalla maggiore o minore vulnerabilità dei soggetti che, in base alle loro caratteristiche, incorrono in un rischio più alto. Le predisposizioni di cui parla Fattah concernono, oltre alle variabili socio-demografiche e occupazionali, anche l'ambiente, la devianza e la transitorietà della situazione¹⁴.

B. Mendelsonh, concentrando l'attenzione sul rapporto che intercorre tra la vittima e il reo, durante l'interazione criminale, intravede una partecipazione morale da parte della persona offesa che può avere gradi d'intensità variabili e può anche essere del tutto assente, come nei casi in cui le vittime siano bambini innocenti. L'autore

classifica diverse categorie di vittime, si parte da quella appunto completamente innocente per arrivare a quella più colpevole in assoluto mentre i gradi intermedi, di quella che A. Saponaro definisce "scala della partecipazione morale della vittima"¹⁵, comprendono la vittima meno colpevole dell'autore, la vittima colpevole tanto quanto l'autore e la vittima più colpevole dell'autore.

A proposito del ruolo attivo che ha la vittima nella dinamica criminale, è necessario menzionare l'importante contributo di Wolfgang, sebbene sia stato nel tempo oggetto di numerose critiche. Quest'autore, che conduce una ricerca sugli omicidi a Philadelphia tra il 1948 e il 1952, introduce un concetto molto discusso che è quello di *victim precipitation*, in base al quale si ribaltano i termini canonici dello stereotipo manicheo del rapporto tra reo e vittima. In questo caso è la vittima, innescando l'interazione violenta, a far precipitare gli eventi e a causare l'azione delittuosa a suo danno. La "precipitazione" si concretizza "qualora la vittima sia stata la prima ad impiegare forza fisica direttamente contro colui che ne provocherà infine la morte, ossia la prima ad iniziare un'interazione contrassegnata dal ricorso alla violenza"¹⁶.

Alla fine degli anni settanta, nuovi orientamenti teorici, volti a trovare un nesso causale tra crimini e vittime, correlano il rischio di vittimizzazione alla variabile della residenza o a quella degli stili di vita.

Nel 1978, Hindelang, Garofalo e Gottfredson¹⁷, in quella che viene definita la teoria degli stili di

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006, pp. 105-106.

¹⁷ M.J. Hindelang, M.R. Gottfredson, J. Garofalo, *Victims of personal crime: an empirical foundation for*

¹² A. Saponaro, *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004.

¹³ G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 23.

¹⁴ A. Saponaro, *op. cit.*, 2004.

vita, ritengono che le abitudini lavorative, professionali e quelle del tempo libero, incidano sul rischio di vittimizzazione e, dunque, sulla possibilità che un soggetto divenga vittima di un crimine. È lo stile di vita, derivante dal ruolo sociale, dalla posizione nella struttura sociale e dalla componente razionale, in base alla quale si può decidere quale stile adottare e assumersene i rischi¹⁸ che, secondo questi autori, diventa determinante in un processo di vittimizzazione.

Nel 1979, invece, Cohen e Felson¹⁹ elaborano la teoria delle attività di routine, la quale prevede che il numero dei reati sia connesso alle interazioni sociali intrattenute dagli individui e dalle attività da loro svolte. Le attività di routine, che comprendono sia quelle lavorative sia quelle ludiche, influenzano la condotta del criminale anche se, perché questo agisca, è necessario che siano presenti: un aggressore motivato, una vittima designata e l'assenza di protezione²⁰.

Rodney Stark, alla fine degli anni ottanta, si concentra sulla variabile residenza e, dando vita alla *Deviance Places Theory*²¹, cerca di dimostrare come, in base al luogo di residenza, si possa avere una maggiore o minore vulnerabilità e, quindi, una diversa probabilità di vittimizzazione. Secondo tale prospettiva, chi vive in zone urbane disorganizzate avrà un rischio maggiore di incorrere in episodi di vittimizzazione.

a theory of personal victimization, Ballinger, Cambridge, MA, 1978.

¹⁸ F. P. Williams III, M.D. McShane, *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1994.

¹⁹ L. E. Cohen, M. Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", in *American Sociological Review*, n° 44, 1979.

²⁰ F. P. Williams III, M.D. McShane, *op. cit.*

²¹ R. Stark, "Deviant places: a theory of the ecology of crime", *Criminology*, vol. 25, n° 4, 1987.

4. I danni e le possibilità d'intervento.

Il processo di vittimizzazione, che coinvolge la persona offesa dal reato, può avere conseguenze più o meno serie in relazione non solo al tipo di reato subito, ma anche in base alle caratteristiche individuali, psicologiche della persona. Non tutti gli individui, infatti, reagiscono allo stesso modo al verificarsi di un evento e possiedono le stesse risorse per affrontare l'impatto di un episodio criminoso.

Il percorso per il recupero della normalità talvolta può essere lungo e complesso, irto di difficoltà e può essere indispensabile il ricorso ad un supporto di tipo professionale.

Come spiega E. Viano²², perché la vittima si riconosca come tale, è necessario che superi quattro momenti ben precisi: la presenza di un danno, il riconoscersi come vittima, decidere quale strada intraprendere, se quella della denuncia penale o della confidenza ad una persona vicina, e, infine, ottenere il riconoscimento da parte della società, della comunità di riferimento, al fine di ricevere sostegno sociale e solidarietà.

I problemi cui deve far fronte una vittima possono essere i più diversi, può trattarsi, per esempio, di danni di natura fisica o psichica, possono altresì riguardare difficoltà pratiche e burocratiche. La persona offesa spesso non possiede gli strumenti idonei a fronteggiare l'accaduto per la situazione contingente o perché ne è priva.

I danni possono distinguersi in primari e secondari, il danno primario "è quello direttamente conseguente all'azione criminosa:

²² E. Viano, "Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica", in Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.

oltre che per le perdite economiche e le eventuali lesioni fisiche, esso si caratterizza pure per rilevanti disagi psicologici di medio e lungo termine, presenti anche in coloro che hanno subito reati apparentemente meno gravi²³; il danno secondario, invece, “è determinato dagli effetti negativi indotti sulla vittima dalla *risposta sociale formale* (dipendente dal comportamento delle forze di polizia e dell’apparato giudiziario) e *informale* (dipendente dal comportamento di familiari, amici e conoscenti delle vittime) alla vittimizzazione”²⁴.

Spesso però è proprio il ruolo delle agenzie di controllo sociale, formale e informale, a rendere ancora più arduo il ripristino della normalità. Non di rado, infatti, si assiste al concretarsi di un fenomeno spiacevole e odioso, quello della vittimizzazione secondaria.

Molto spesso, infatti, si assiste a una seconda vittimizzazione ai danni della vittima che, soprattutto nel caso di determinati reati come, per esempio, la violenza sessuale o quella intrafamiliare, è costretta a subire ulteriori umiliazioni da parte di coloro i quali invece dovrebbero proteggerla, assisterla e accompagnarla nel percorso di recupero.

Se decide di intraprendere l’iter giudiziario, si pentirà di avere scelto tale strada perché è “impotente e dimenticata nei meccanismi della giustizia penale, attonita ed estranea ai ritmi processuali, relativamente ai quali non ha poteri di

sorta, e che anzi talvolta le appaiono addirittura incomprensibili e ostili”²⁵.

Questo tipo di vittimizzazione riguarda dunque la reazione delle agenzie di controllo formale e avviene quando forze dell’ordine, magistrati, legali si lasciano condizionare da stereotipi e pregiudizi diffusi nell’ambiente sociale. Le conseguenze, soprattutto a livello psicologico, per la vittima, come si può immaginare, sono serie; il trattamento che le è riservato non è dei migliori, ne viene messa in dubbio la credibilità, così perde la fiducia nelle istituzioni, invischiata com’è in un sistema che la sottopone, spesso senza ragione alcuna, ad inutili rinvii, estenuanti attese e continui interrogatori²⁶.

Prerogativa indispensabile, perché la vittima possa intraprendere un buon percorso di recupero e possa proficuamente collaborare con le istituzioni al fine di assicurare il colpevole alla giustizia, è il rapporto con le forze dell’ordine, che spesso rappresentano il primo contatto per la vittima dopo il reato.

Le istituzioni europee, a questo proposito, sono intervenute per porre l’accento sull’importanza e la necessità di una formazione adeguata e professionale per tutti quegli operatori che hanno a che fare con le vittime di reato. Nella Decisione Quadro del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), all’articolo 14, si ribadisce che “ciascuno Stato membro incentiva, attraverso servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un’adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o,

²³ G. Giusti (a cura di), *Trattato di medicina legale e scienze affini, Vol. IV: Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009, p. 509.

²⁴ *Ibidem*, p. 510.

²⁵ M. Corraja, D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, CEDAM, Padova, 1990.

²⁶ S. Sicurella, *Vittime e istituzioni locali: quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010.

comunque, entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili”²⁷.

L’operatore di polizia dovrà, dunque, essere in grado di rispondere ai bisogni delle vittime e dovrà farlo con professionalità ed empatia, affinché la vittima possa sentirsi accolta e possa imparare a fidarsi di chi, in quel preciso momento, “rappresenta un’ancora di salvataggio per uscire da una situazione che ha provocato un profondo disagio”²⁸.

Purtroppo talvolta la mancanza di tempo, la standardizzazione delle procedure, l’asetticità dei luoghi e la precarietà dei rapporti, rendono il compito ancora più complicato e il rischio di incorrere in una seconda vittimizzazione è molto elevato. La vittima, infatti, ha bisogno di un lasso di tempo, che può essere più o meno breve, in base alla capacità di reazione e gestione personale, per elaborare quanto le è accaduto, ha bisogno di comprendere la situazione in cui è precipitata e, non di meno, necessita di essere accompagnata nel percorso di recupero e nell’iter giudiziario per farsi sì che i suoi diritti non vengano calpestati, oltre che dalla scarsa professionalità, da una prassi burocratica che difficilmente si fa carico dell’aspetto umano. Basti pensare che già Enrico Ferri, alla fine dell’ottocento, metteva in luce le distorsioni del sistema della giustizia penale, i cui ingranaggi erano caratterizzati da impersonalità, disorganizzazione, arbitrarietà e impotenza²⁹.

²⁷ Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001. Articolo 14.

²⁸ E. Tizzani, “L’incontro con la vittima dalle reazioni ai bisogni”, in A. M. Giannini, F. Cirillo (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 396.

²⁹ R. Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, FrancoAngeli, Milano, 2004.

Il fenomeno della seconda vittimizzazione non riguarda soltanto le vittime dirette, vale a dire coloro che sono stati colpiti dal crimine in prima persona, ma possono subirne le conseguenze anche le vittime indirette o ‘vittime di rimbalzo’, cioè i familiari, che devono essere anch’essi, a pieno titolo, considerati vittime del medesimo autore di reato. A questo proposito C. Rossi, in un articolo intitolato *Les proches des victimes d’homicide: des victimes à double visage*, si chiede se ai parenti delle vittime di omicidio possa essere parimenti riconosciuto lo status di vittima e quale sia la natura dell’interesse che spinge i congiunti delle vittime a vedersi riconosciuto tale status. L’autrice conclude sostenendo che sono tre gli aspetti coinvolti, uno di natura giuridica relativo all’esito del processo, uno sociale relativo al riconoscimento della propria sofferenza e l’ultimo personale connesso all’elaborazione del lutto e quindi al superamento della condizione di vittima³⁰.

Intorno agli anni settanta, come alternativa all’assenteismo delle istituzioni, nascono i primi movimenti in favore delle vittime, che spesso si costituiscono in associazioni con il precipuo scopo di assistenza e per il rispetto dei loro diritti.

In Italia questa realtà, ancora oggi, stenta a decollare nonostante le indicazioni e gli imperativi giunti dall’Unione europea. Esiste un numero esiguo di associazioni sul territorio nazionale e si tratta prevalentemente di forme associative basate sul volontariato o nate in seguito a delle esperienze comuni legate a particolari episodi, come per esempio le associazioni create dopo

³⁰ C. Rossi, “Les proches des victimes d’homicide : des victimes à double visage?”, in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, vol. LIX, n° 1, janvier -mars 2006.

una strage terroristica. Spesso si tratta di iniziative rivolte a vittime di specifici reati quali il racket, l'usura, le vittime di tratta o ancora, e queste sono sempre più numerose su tutto il territorio, le vittime di violenza domestica. Si tratta dunque di esperienze ancora settoriali e talvolta emergenziali per particolari categorie di vittime.

Non esistono centri simili a quelli che ormai nei paesi anglosassoni sono delle istituzioni, ossia i *Victim Support*, dei centri di sostegno alle vittime di reato in senso lato, cui possono rivolgersi tutte le persone che versano in stati di sofferenza e bisogno e che possono trovare non solo un aiuto pratico che le possa indirizzare su come affrontare incombenze burocratiche, ma anche un supporto psicologico e un'assistenza legale. In Gran Bretagna sono presenti da circa quarant'anni, lavorano in stretto contatto con le istituzioni e seguono una metodologia basata sul lavoro di rete, vale a dire un network di associazioni presenti sul territorio, che collabora facendo tesoro ciascuno delle esperienze altrui.

Anche da questo punto di vista il nostro paese si trova in grave ritardo rispetto ai dettami delle direttive europee che incoraggiano, invece, la creazione e la diffusione di tali centri a livello nazionale. Per esempio, la Decisione Quadro (2202001/GAI), all'articolo 13, Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime, stabilisce che: "ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o

mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime (...)”³¹.

Le vittime spesso, e com'è facilmente intuibile da quanto detto finora, non nutrono sentimenti di fiducia verso le istituzioni, non sanno a chi rivolgersi e quale strada intraprendere e quindi non denunciano alle autorità competenti il reato subito. Soprattutto per determinati reati, per esempio nei casi di violenza domestica o nei reati legali alla riscossione del racket, non si può fare affidamento alle statistiche ufficiali sull'incidenza della criminalità perché il numero oscuro raggiunge un tasso molto elevato.

Per conoscere l'incidenza di determinati fenomeni e le caratteristiche delle vittime si deve ricorrere pertanto alle inchieste di vittimizzazione.

Tali inchieste sono uno strumento prezioso di rilevazione metodologica in quanto consentono di far luce sul numero oscuro, di conoscere l'incidenza di determinati reati, di tracciare un profilo delle vittime più frequenti in modo tale da poter attuare strategie di prevenzione mirate, in relazione a specifici contesti e determinati soggetti.

Da un punto di vista pratico, le inchieste di vittimizzazione vengono prevalentemente svolte attraverso la somministrazione alle vittime di questionari che possono essere compilati durante un'interazione faccia a faccia, un'intervista telefonica o possono essere inviati per posta.

Lo strumento di ricerca nasce negli Stati Uniti, la *President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* sperimenta questo strumento d'indagine per conoscere l'entità del

³¹ Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, (2001/220/GAI), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001. Articolo 13.

numero oscuro dei reati e agli inizi degli anni settanta viene realizzata, su un campione rappresentativo di 72.000 famiglie, la *National Crime Victimization Survey*. In Italia si dovrà aspettare la fine degli anni novanta per avere la prima indagine di vittimizzazione, realizzata dall'ISTAT (istituto di statistica nazionale), tra il 1997 e il 1998, su un campione di 50.000 famiglie. Sono seguite altre due indagini, una nel 2002 e una, a distanza di cinque anni, nel 2007.

Dalle prime inchieste italiane emerge che solo il 35.7% dei reati, consumati o tentati, è a conoscenza delle forze dell'ordine. Le donne sono maggiormente soggette al rischio di subire scippi o borseggi, mentre gli uomini hanno più probabilità di diventare vittime di rapine o minacce. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il tasso più elevato di episodi di vittimizzazione si registra nelle aree metropolitane e, in particolare, il sud e le isole si caratterizzano per un maggior numero di reati violenti, e al nord si ha una più alta incidenza di borseggi e altri tipi di furti³².

Come tutti gli strumenti metodologici di rilevazione anche le inchieste di vittimizzazione presentano dei limiti come, per esempio, quello relativo alla rappresentatività del campione, indispensabile per ottenere risultati incontrovertibili, la credibilità, l'attendibilità delle vittime e la percezione soggettiva degli episodi di vittimizzazione. Nonostante questi limiti, che ne fanno, purtroppo, uno strumento non completamente affidabile, non si può “(...) decretarne l'inutilità. Uno strumento di misurazione assoluta della criminalità reale, e cioè che consenta di rilevare tutti i crimini avvenuti

senza il filtro soggettivo della percezione delle vittime, attualmente non è disponibile né forse lo sarà mai in futuro. Con le dovute cautele ed avvertenze, i dati offerti dalle inchieste di vittimizzazione sono perciò certamente utili sia all'analisi criminologica che vittimologica”³³.

5. Le raccomandazioni internazionali e i diritti tutelati.

Le organizzazioni internazionali, soprattutto in Europa, sono intervenute spesso nei confronti della vittima e hanno emanato una serie di provvedimenti volti a migliorarne la condizione, durante e dopo il procedimento penale perché questa non venga lasciata sola e perché venga garantito il rispetto di diritti inalienabili che le spettano e che, invece, molto spesso e con troppa superficialità, vengono calpestati.

Da un punto di vista strettamente cronologico, nel novembre dell'83 a Strasburgo gli stati membri del consiglio dell'unione europea siglano la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, mentre il 28 giugno 1985 viene sottoscritta la Raccomandazione n° 11 riguardante la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, la quale introduce una serie di nuove proposte “relative alla creazione di una rete professionale e statale di strutture di assistenza alle vittime e all'incentivazione di pratiche alternative di risoluzione del conflitto, quali la mediazione e conciliazione, tra autore e vittima di reato. Viene attribuita grande attenzione al risarcimento del danno, viene ribadito il diritto di partecipazione attiva della vittima al processo penale e la possibilità concreta per la stessa di esercitare

³² www.istat.it

un'influenza nel corso del procedimento"³⁴. Il 1985 è anche l'anno della Risoluzione n° 40/34 del 29 novembre dell'ONU (organizzazione nazioni unite) con la quale l'Assemblea generale approva la Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere. Nel 1987, è ancora una volta il Consiglio europeo ad esprimersi in favore delle vittime emanando la Raccomandazione n° 21, concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione. Una pietra miliare, tra le disposizioni che sono state impartite dall'unione europea, è rappresentata sicuramente dalla Decisione Quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima durante il procedimento penale. Il testo della decisione, redatto ormai più di dieci anni fa, che merita un'attenta revisione, e che avrebbe dovuto implicare una maggiore vigilanza sull'applicazione dei principi ivi esposti, oltre a dare, come abbiamo visto, una definizione esauriente di "vittima", raccoglie una serie di diritti fondamentali che i paesi membri sono tenuti a rispettare.

Infatti, una volta riconosciuta la vittima come la persona che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, la Decisione Quadro, all'articolo 2 "rispetto e riconoscimento", puntualizza che "ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo ed appropriato delle vittime. Ciascuno Stato si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il

procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale. Ciascuno stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione"³⁵.

Gli articoli seguenti tutelano il diritto all'informazione, alla protezione delle vittime, sia dirette sia indirette, al risarcimento da parte dell'autore di reato, e sanciscono la necessità di evitare che, durante il procedimento, la vittima possa subire ulteriori pregiudizi.

Ancora nel 2001, a Bruxelles, la Commissione delle Comunità Europee presenta il Libro Verde [COM (2001) 536], relativo al risarcimento delle vittime in Europa, e nel 2004 la Direttiva 2004/80/CE regola l'indennizzo delle vittime nelle situazioni transfrontaliere, affinché queste abbiano diritto ad ottenere un indennizzo equo per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della comunità europea in cui il reato è stato commesso.

Gli interventi, soprattutto da parte del Consiglio europeo, sono stati numerosi e ripetuti, ma le attuazioni operative, a livello nazionale e internazionale, stentano a concretarsi. Soprattutto per quanto riguarda la Decisione Quadro, che rappresenta la cornice normativa alla quale riferirsi, erano state stabilite delle scadenze vincolanti entro le quali i paesi membri avrebbero dovuto uniformarsi in materia di protezione e assistenza alle vittime, termini che sono stati completamente disattesi e dettami che oggi, a distanza di più di dieci anni, meritano un'attenta

³³ A. Saponaro, *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 171.

³⁴ S. Sicurella, *Vittime e istituzioni: quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010, p. 37.

³⁵ Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, (2001/220/GAI), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001. Articolo 2.

revisione.

A questo proposito, proprio perché gli obiettivi della Decisione Quadro non sono stati pienamente realizzati, il 18 maggio 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno varato una proposta di Direttiva, che istituisce le norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. La commissione, nel programma di lavoro per il 2011, ha indicato come priorità strategica la protezione delle vittime di reato, in particolare, nel paragrafo intitolato "portare avanti l'agenda dei cittadini: libertà, sicurezza e giustizia", stabilisce: "In materia di diritto penale, la Commissione proporrà una direttiva sui diritti delle vittime di reati per garantire un accesso sufficiente all'assistenza legale e alla giustizia nonché un'adeguata tutela dei cittadini in tutti gli Stati membri. Per aumentare la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie e cittadini, la Commissione continuerà inoltre a presentare proposte legislative volte all'introduzione di standard procedurali minimi per i procedimenti penali, specie per quanto concerne l'assistenza legale e il gratuito patrocinio"³⁶.

La proposta di Direttiva ha come obiettivo quello di assicurare che le esigenze delle vittime di reato vengano rispettate e, poiché esistono già strumenti di tutela rivolti a specifiche categorie di vittime come per esempio le vittime di terrorismo, lo sfruttamento dei minori, la tratta di esseri umani, questa si rivolge in generale a tutte le vittime, con uno sguardo particolarmente attento verso le vittime vulnerabili pur riconoscendo, all'articolo

³⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2011 [COM (2010) 623], p. 8.

18, rubricato 'individuazione delle vittime vulnerabili', che "tutte le vittime di reato sono, in sé, vulnerabili, e di conseguenza devono essere trattate con sensibilità e attenzione. Certe vittime, tuttavia, sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione ripetuta o di intimidazione (...) e alcune corrono il rischio che la loro partecipazione al procedimento penale (...) possa essere fonte di ulteriore sofferenza o pregiudizio (...) "³⁷.

Molte disposizioni presenti nel testo appena citato sono state interamente riportate, se non modificate in alcuni aspetti per chiarezza redazionale, dalla decisione Quadro del 2001. Anche in questo testo viene ribadita la necessità di estendere sostegno e protezione ai familiari delle vittime, viene tutelato il diritto all'informazione, il diritto di comprendere ed essere compresi, il diritto di assistenza e il diritto al rimborso delle spese. Un'attenzione particolare è da attribuire all'articolo 19, che corrisponde all'articolo 8 della decisione quadro, e che riguarda il diritto all'assenza di contatti fra le vittime e gli autori dei reati. Accade, infatti, più frequentemente di quanto si pensi, che vittime e rei siano costretti a condividere gli stessi spazi d'attesa nelle aule di tribunale, cosa che provoca grave e ulteriore nocimento alla vittima di reato. Viene inoltre ancora una volta, all'articolo 24, posto l'accento sulla formazione degli operatori della giustizia che "deve vertere su questioni come la consapevolezza degli effetti negativi del reato sulla vittima e il rischio di vittimizzazione secondaria, e sulle competenze e conoscenze

³⁷ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. 18.5.2011 [COM (2011) 275], p. 8.

necessarie, fra cui alcune misure e tecniche speciali per assistere le vittime e ridurre al minimo i traumi, in particolare quelli derivanti dalla vittimizzazione secondaria”³⁸.

Con tale proposta, che apporta rilevanti modifiche alla decisione quadro e che ne richiede pertanto la completa sostituzione, si mira a una totale difesa della vittima che possa tutelarla il più possibile. Oltre alle disposizioni iniziali, infatti, nelle quali vengono riprese le definizioni essenziali della decisione quadro, si pone attenzione all’informazione e al sostegno, alla partecipazione al procedimento penale, salvaguardando una serie di diritti inalienabili come per esempio quello di essere sentiti, il diritto di chiedere la revisione, nel caso si decidesse il non luogo a procedere, e il diritto al gratuito patrocinio e alla restituzione dei beni, appartenenti alla vittima e sequestrati durante il procedimento penale. Hanno un ruolo di primaria importanza anche il riconoscimento della vulnerabilità e la protezione delle vittime, la cooperazione e il coordinamento dei servizi nell’ottica di un network internazionale, capace di consentire gli opportuni collegamenti tra i sistemi giudiziari, i centri di assistenza al fine di offrire alle vittime una risposta esaustiva e coordinata e ridurre al minimo le conseguenze negative dell’impatto vittimizzante, così come la possibilità di ulteriori vittimizzazioni.

6. Conclusioni.

Fin dai primi approfondimenti e dalle prime ricerche, la vittimologia ha avuto il merito di far luce sull’interazione criminale mettendo in risalto

la vittima, troppo a lungo lasciata nell’ombra. La disparità di trattamento tra rei e vittime è un problema noto. Gli autori di reato sono in grado di catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mass media, i quali si interessano alla vittima, per un breve lasso di tempo, di solito subito dopo il verificarsi del reato contribuendo ad intensificare la diffusione di sentimenti di curiosità, insensibilità e morbosità a discapito di chi, travolto da un vortice di emozioni, si trova a dovere affrontare le conseguenze spiacevoli di un episodio vittimizzante perpetrato a suo danno. Dopodiché la vittima, soprattutto se non diventa protagonista, utilizzando strumentalmente la vicenda occorsa per trarne dei benefici, viene messa da parte e dimenticata.

La vittimologia restituisce dignità alle vittime e ne delinea i tratti. La vittima non è esclusivamente la “persona offesa dal reato”, ma è una persona che soffre, che improvvisamente subisce una brusca interruzione del suo normale percorso di vita e deve, suo malgrado, fare i conti con una serie di problemi di non facile soluzione, in una realtà che adesso vive come estranea.

É importante però considerare anche che il rischio di vittimizzazione, secondo diversi orientamenti, non è equamente distribuito nella popolazione, ma è strettamente correlato ad alcune caratteristiche personali, individuali, sociali e psicologiche.

Il processo di vittimizzazione può avere conseguenze serie sia a livello fisico che psicologico ed il loro superamento può essere lungo e complesso. Pertanto, le vittime necessitano spesso di un percorso di accompagnamento posto in essere da professionisti che sappiano aiutarle ad affrontare quanto accaduto. Uno dei rischi maggiori, perché notevoli sono le implicazioni, è quello della

³⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato. 18.5.2011 [COM (2011) 275], p. 11.

vittimizzazione secondaria, un baluardo difficile da abbattere nonostante i numerosi progressi compiuti.

La questione vittimologica, come abbiamo visto, è complessa e concerne la salvaguardia di diritti inalienabili ed è per questo che, in favore delle vittime e nel rispetto dei loro diritti, le istituzioni internazionali e, in particolare, il Consiglio d'Europa, si sono più volte pronunciati invitando gli Stati ad una riflessione e soprattutto ad un intervento in loro supporto, che sappia tener conto delle loro necessità. Ciononostante la strada da percorrere per il riconoscimento dei diritti delle vittime, per il rispetto assoluto durante tutte le fasi del procedimento penale, fin dai contatti iniziali con le forze dell'ordine, è ancora lunga.

Bibliografia di riferimento.

- Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.
- Balloni A., *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006.
- Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Bisi R., “Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio”, in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Cohen L. E., Felson M., “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach”, in *American Sociological Review*, n° 44, 1979.
- Corra M. M., Martucci P., “La Vittimologia”, in G. Giusti, *Trattato di medicina legale vol. 4 - Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009.
- Eliacheff C., Soulez Larivière D., *Il tempo delle vittime*, Ponte alle Grazie, Adriano Salani Editore, Milano, 2008.
- Giusti G. (a cura di), *Trattato di medicina legale e scienze affini, Vol. IV: Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009.
- Gulotta G., *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976.
- Hindelang, M.R. Gottfredson, J. Garofalo, *Victims of personal crime: an empirical foundation for a theory of personal victimization*, Ballinger, Cambridge, MA, 1978.
- Manghi S., “Indignazione, riparazione, perdono. Dalla difesa delle vittime alla cultura della vittima”, in Bosi A., Manghi S., *Lo sguardo della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2009.
- Saponaro A., *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Sette R., “Processi di vittimizzazione tra realtà e stereotipi”, in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Sicurella S., *Vittime e istituzioni: quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010.
- Stark R., “Deviant places: a theory of the ecology of crime”, *Criminology*, vol. 25, n° 4, 1987.
- Tizzani E., “L'incontro con la vittima dalle reazioni ai bisogni”, in A. M. Giannini, F. Cirillo (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012.
- Vezzadini S., “La violazione della fiducia nei processi di vittimizzazione: la mediazione è una risposta?”, in Balloni A. (a cura di) *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006.
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.
- Viano E., “Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica”, in Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.
- Williams III F. P., McShane M.D., *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1994.